

CONSIGLIO PASTORALE NAZIONALE DEI CAPPELLANI CARCERARI

Roma, 17 aprile 1980

III Giornata

IL DELEGATO REGIONALE

- Dal lavoro svolto al Consiglio Pastorale Nazionale del 20-21 novembre 1979, espresso dalla relazione dell'Ispettore e dalle sintesi dei tre gruppi di studio;
- dalle sintesi sulle relazioni dei Convegni Regionali, portate dai rispettivi Delegati Regionali al Consiglio Pastorale Nazionale del 15-17 aprile 1980;
- dalla discussione in Assemblea del suddetto Consiglio Pastorale

sono emerse queste linee riguardanti la figura del Delegato Regionale:

1. Il Delegato Regionale, come rappresentante della base, solo per il Consiglio Pastorale Nazionale non è sufficiente: deve essere potenziato nella sua figura, nei suoi poteri, nella sua attività.
2. I motivi per tale cambiamento provengono dal vertice e dalla base e sono di ordine oggettivo e soggettivo.
3. Scelto e nominato dalla base, il Delegato Regionale deve necessariamente realizzare questi rapporti:
 - a) con i confratelli della regione
 - b) con l'Ispettore dei Cappellani
 - c) con la Chiesa regionale
 - d) con la comunità civile regionale amministrativa e penale
4. **Figura del Delegato Regionale.**
 - a) La sua figura, i suoi poteri e le sue attività sono in funzione dell'evangelizzazione, quindi di carattere pastorale e non meramente assistenziale. Il Delegato Regionale, perciò, deve essere la sintesi dell'ansia pastorale di tutta la Chiesa locale, come espressione di fraternità sacerdotale in unione con l'Episcopato, responsabile di tutta la pastorale.
 - b) Il Delegato Regionale non ha funzione di controllo sui confratelli.
 - c) Ha, invece, funzione promozionale e "di rappresentanza" con responsabilità, disponibilità e poteri; con massima autonomia e creatività a tutti i livelli: in questo ha il preciso dovere di relazionare il centro.
 - d) Gli vengono richieste capacità adeguate ai compiti.
 - e) Deve essere persona con impegni compatibili ai compiti e Cappellano di Carcere.
 - f) Leve essere ufficialmente riconosciuto nel suo incarico presso l'autorità civile e religiosa.
 - g) Può avere un "vice" o collaboratori che formino con lui l'ufficio di delegazione.

5. Compiti del Delegato Regionale.

I compiti sono divisi in base alla quattro articolazioni, precedentemente enumerate:

a) rapporti con i confratelli

- I) Il Delegato Regionale è elemento di collegamento e di comunione fraterna tra i Cappellani della regione, vale a dire il loro punto di riferimento, il sostegno morale nelle loro problematiche.
- II) Cura la loro formazione e il loro aggiornamento, la loro ricarica morale e spirituale.
- III) Coordina le iniziative dei cappellani della regione, in armonia e in collaborazione con l'Ispettore, in particolare promuove incontri fraterni di spiritualità e di amicizia
- IV) Stimola l'uniformità di comportamento dei confratelli in modo da poter essere forza nell'ambito della regione, di fronte alla comunità religiosa e a quella civile.
- V) Visita periodicamente i Cappellani nei loro Istituti (ovviamente è necessario il permesso di ingresso nelle carceri della regione).
- VI) È particolarmente vicino al confratello di nuova nomina.
- VII) Convoca i Convegni Regionali due volte all'anno.

b) rapporti con l'Ispettorato

- I) È membro del Consiglio Pastorale Nazionale e ne relaziona i confratelli. Ha il dovere di parteciparvi, pena la decadenza.

- II) È elemento di collegamento e "di rappresentanza" tra l'Ispettore e i cappellani della regione.
 - III) Fornisce periodicamente al Comitato Redazionale di "Notiziario" aspetti, esperienze, notizie sulla realtà penitenziaria regionale che possa servire da modello ad altre regioni
 - IV) Il Delegato Regionale si preoccuperà di informare l'Ispettore sui problemi di una certa urgenza e gravità (decessi di confratelli, difficoltà di carattere burocratico e giuridico) in cui i cappellani dovessero trovarsi in ragione del loro ministero.
 - V) Rappresenta l'Ispettore presso l'autorità regionale religiosa e civile, secondo il mandato che gli viene conferito.
 - VI) Relaziona l'Ispettore dell'attività svolta in regione.
- c) rapporti con la comunità ecclesiale regionale
- I) Anima una mentalità cristiana nella comunità ecclesiale circa i problemi carcerari in ordine al problema più generale della devianza.
 - II) Sviluppa una pastorale carceraria regionale da inserire in un piano di pastorale d'insieme della regione: da qui la necessità della partecipazione del Delegato Regionale al Consiglio Pastorale Regionale (dove è già costituito).
 - III) Rappresenta i Cappellani presso il Presidente della Conferenza Episcopale Regionale e stabilisce rapporti con gli organismi ecclesiali regionali.
 - IV) Organizza Convegni Regionali e coordina il lavoro dei vari gruppi di volontariato esistenti, in armonia, naturalmente con i vari cappellani. Cura, dove è possibile, corsi di formazione per i volontari.
 - V) Contatta le Curie, quando si tratta di fare nuove nomine.
 - VI) Crea contatti con i vari organismi pastorali regionali.
- d) rapporti con la comunità civile regionale
- I) Il Delegato Regionale deve ottenere riconoscimento ufficiale presso gli organismi regionali del Ministero di Grazia e Giustizia (degli adulti e dei minori) (Ispettorato e Centro di Servizio Sociale), le Direzioni degli Istituti, le Procure Generali, il Comando Regionale dagli AA.CC.
 - II) Il Delegato Regionale partecipa a Convegni e Congressi come tale. Ha il diritto che gli viene dalla elezione dei confratelli.
 - III) Coordina la partecipazione della comunità esterna. A livello ufficiale fa conoscere agli Uffici regionali la nostra presenza.
 - IV) Programma contatti ed eventualmente convegni tra cappellani ed altri operatori penitenziari.
- 6. Elezione del Delegato Regionale**
- I) L'incarico è quinquennale e ammette la rieleggibilità.
 - II) L'elezione sia fatta in un Convegno Regionale e, seduta stante, sia fatta la verifica della disponibilità dell'eletto.
 - III) Si ammettono i voti degli assenti giustificati per posta e per delega.
- 7. Consiglio Pastorale Nazionale**
- I) La durata dovrebbe estendersi per cinque anni, sia per avere la possibilità di una conoscenza della realtà regionale sia per programmare un piano di azione pastorale per la cui attuazione, dato il particolare campo di lavoro, si richiede un periodo di tempo consistente.
 - II) Ordinariamente è bene che il Consiglio si riunisca due volte all'anno. In casi straordinari potrà essere convocato dall'Ispettore di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei componenti.
 - III) Nel Consiglio è bene che ci sia una rappresentanza delle suore che operano nei vari Istituti. Il sistema elettivo è da definire.

Per salvaguardare sia la stabilità che il rinnovamento del Consiglio Pastorale, parrebbe utile che i membri eletti della Regione rimanessero in carica cinque anni; tre anni, invece, i membri di nomina dell'Ispettore in qualità di esperti per i settori di competenza.